

CITTÀ DI TORINO
DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE

N. Cronologico 189
approvata il 13 AGO. 2019

DETERMINAZIONE: VARIANTE N. 320 AL P.R.G. AI SENSI DELL'ART. 17, COMMA 5 DELLA L.U.R., CONCERNENTE L'AREA SITA IN STRADA BASSE DI STURA N. 61. VERIFICA DI ASSOGGETTABILITÀ AL PROCESSO DI VALUTAZIONE AMBIENTALE STRATEGICA - VERIFICA DI COMPATIBILITÀ CON IL PIANO DI CLASSIFICAZIONE ACUSTICA.

Il provvedimento in oggetto, di variante urbanistica al Piano Regolatore Generale ai sensi dell'articolo 17, comma 5 della Legge Urbanistica Regionale, riguarda un'area situata nel comparto nord della Città di Torino, nella Circoscrizione amministrativa n. 6 (Barriera di Milano - Regio Parco - Barca - Bertolla - Falchera Rebaudengo Villaretto), ubicata a sud del Parco della Stura e accessibile da Strada Basse di Stura n. 61.

Il Piano Regolatore Generale vigente destina tale area a Viabilità VI, Aree non edificate e relativo sottosuolo destinate alla viabilità, al trasporto pubblico ed alla circolazione (art. 8, punto 17 delle Norme Urbanistico Edilizie di Attuazione).

L'area interessata si colloca in un contesto urbano misto con presenza di attività produttive, terziarie e servizi tecnologici (in parte dismessi di proprietà Terna). Confina a nord con il Parco della Stura, ad est con un'area di proprietà della Società Iren Spa, destinata ad attività produttive IN dal P.R.G. ed attualmente adibita a depositaria di auto oggetto di sequestro e autosoccorso, a sud con le aree già trasformate per metà dell'ex complesso industriale Alfa Romeo (oggi Nova Coop) e a ovest con l'attività industriale della Società Sesia Fucine, anch'essa destinata ad attività produttive dal P.R.G..

La Società Sesia Fucine S.r.l., che svolge attività industriali di fucinatura a caldo, a causa della crisi economica è stata parzialmente acquisita da altra Società di maggiori dimensioni, che ha presentato un piano industriale di recupero basato sulla ristrutturazione dei processi

produttivi e sulla riorganizzazione logistica dello stabilimento, con aumento delle dimensioni che potrebbe ridurre i costi di produzione permettendo di adeguarsi al mercato.

Nella necessità di ampliarsi, la Società Sesia Fucine S.r.l. ha pertanto individuato, in prima istanza, la porzione di terreno, oggetto del presente provvedimento, per la maggior parte di proprietà della Città di Torino e per porzioni minori di proprietà IREN e Sesia Fucine, presentando successivamente istanza di modifica di destinazione urbanistica relativamente all'area sopra descritta destinata a Viabilità, e chiedendo che venga attribuita la stessa destinazione produttiva "IN" del contesto circostante, al fine di poter ampliare la struttura produttiva.

La Direzione Urbanistica e Territorio – Servizio Pianificazione - con nota prot. 62 dell'8 gennaio 2019, acquisita al protocollo del Servizio Adempimenti Tecnico Ambientali al n. 296, in data 15 gennaio 2018, trasmetteva all'Autorità Competente la documentazione inerente la pratica in oggetto indicata, finalizzata ad attivare la preistruttoria della fase di verifica di assoggettabilità alla VAS.

In riferimento alla procedura in materia di VAS, introdotta con l'entrata in vigore delle disposizioni di cui alla D.G.R. n. 25-2977 del 29 febbraio 2016, il dirigente competente, al fine di acquisire il prescritto parere sulla completezza e coerenza con i principi generali di adeguatezza della documentazione trasmessa, convocava, con nota prot. n. 456 del 21 gennaio 2019, apposita seduta dell'Organo Tecnico Comunale in data 28 gennaio 2019.

Con nota prot. n. 850 del 30 gennaio 2019, Il Dirigente del Servizio Adempimenti Tecnico Ambientali, comunicava alla Direzione Urbanistica e Territorio – Servizio Pianificazione della Città, l'esito del verbale dell'O.T.C. relativo alla seduta in data 28 gennaio 2019, da cui risultava la completezza e coerenza con i principi generali di adeguatezza della documentazione esaminata.

Con nota acquisita agli atti del Servizio Adempimenti Tecnico Ambientali al prot. n 3162 in data 11 aprile 2019 il Servizio Pianificazione trasmetteva la documentazione di Variante

aggiornata e, con nota acquisita al medesimo Servizio al prot. n. 4177 del 17 maggio 2019, la determinazione dirigenziale n. cron. 34 approvata il 14 febbraio 2019 (n. mecc 2019 40840/009), con la quale la dirigente dell'Area Urbanistica prendeva atto della completezza della documentazione predisposta idonea all'avvio della fase di verifica di assoggettabilità alla Valutazione Ambientale Strategica, composta da:

- A Fascicolo Relazione Illustrativa Variante n. 320 al P.R.G.
- B Documento Tecnico di Verifica di assoggettabilità a VAS
- C Relazione geologica e idrogeologica
- D Verifica di Viabilità
- E Relazione Tecnico Agronomica
- F Verifica di compatibilità con il Piano di Classificazione Acustica

Atteso che:

- ai sensi dell'articolo 3bis L.r. 56/77, per gli strumenti di pianificazione di cui alla medesima legge, se non diversamente specificato, la VAS, ai sensi e nel rispetto della normativa in materia, si svolge in modo integrato con le procedure previste dalla stessa legge regionale 56/77, sulla base di idonea documentazione tecnica predisposta dal soggetto proponente il piano e tenendo conto delle risultanze emerse dalla consultazione dei soggetti competenti in materia ambientale e dai contributi del processo partecipativo;
- ai sensi del comma 11 dell'articolo 17 della L.r. 56/77 e s.m.i.:
l'Amministrazione responsabile dei procedimenti di cui al medesimo articolo svolge il ruolo di autorità competente per la VAS, purché dotata della struttura di cui all'articolo 3 bis, comma 7 (struttura con specifica competenza in materia di tutela, protezione e valorizzazione ambientale, istituita ai sensi della normativa regionale vigente);
i provvedimenti in merito alla VAS sono formulati sulla base dei contributi espressi dai soggetti con competenza ambientale in sede di conferenza;
- l'Amministrazione della Città di Torino è dotata dell'Organo Tecnico Comunale, ovvero di propria struttura con specifica competenza in materia di tutela, protezione e valorizzazione ambientale, istituita ai sensi della L.r. 40/98, da ultimo ridefinito con la Deliberazione della Giunta Comunale 8 gennaio 2014 (n. mecc. 2014 00016/126) nella

quale, inoltre, è stata individuata nella Direzione Ambiente, ora Direzione Ambiente Verde e Protezione Civile – Area Ambiente, la funzione di Autorità Competente in materia di VIA e di VAS e attribuita, all'interno della predetta Area Ambiente la responsabilità del procedimento di VIA e di VAS al Servizio Adempimenti Tecnico Ambientali;

- ai sensi dell'articolo 9 del D.Lgs. 152/2006 e s.m.i., l'Autorità Competente, ove ritenuto utile indice una o più conferenze di servizi ai sensi degli articoli 14 e seguenti della legge n. 241 del 1990 al fine di acquisire elementi informativi e le valutazioni delle altre autorità pubbliche interessate;

con nota Prot. n. 4385 del 22.05.2019, il Dirigente del Servizio Adempimenti Tecnico Ambientali della Città di Torino, indiceva la conferenza dei servizi decisoria, ai sensi dell'art. 14, c. 2, legge 241/1990 e s.m.i. da effettuarsi in forma simultanea e in modalità sincrona ex art. 14 ter, medesima legge, invitando a partecipare alla relativa seduta fissata per la data del 19 giugno 2019, l'ARPA – Direzione Prov.le di Torino, la Città Metropolitana di Torino – Servizio Tutela e Valutazioni Ambientali, l'ASL TORINO 1 – Servizio Igiene del Territorio, la Regione Piemonte – Settore Biodiversità e Aree Naturali, l'IREN S.p.A. ed i componenti l'Organo Tecnico Comunale (come individuati dalla Deliberazione della Giunta Comunale 8 gennaio 2014 – n. mecc. 2014 00016/126) oltre al Proponenti e Progettisti interessati.

L'avvio del procedimento è stato reso noto mediante pubblicazione sull'Albo Pretorio on line della Città di Torino alla sezione Avvisi Pubblici e altri Documenti, in data 22 maggio 2019, all'indirizzo:

<http://www.comune.torino.it/albopretorio/>

e sul sito web del servizio Adempimenti Tecnico Ambientali all'indirizzo:

<http://www.comune.torino.it/ambiente/vas/>

Nel corso della seduta della conferenza dei servizi in data 19 giugno 2019, come da verbale allegato alla presente determinazione per farne parte integrante e sostanziale (Allegato n. 1), sono state acquisite informazioni sulla variante urbanistica e sono stati analizzati i temi ambientali, tra i quali, quelli maggiormente rilevanti, hanno riguardato la viabilità e l'aspetto

paesaggistico in relazione al potenziale consumo di suolo oltre all'analisi delle fasce di rispetto da impianti ed elettrodotti, segnalate come potenzialmente critiche sulla scorta di quanto pubblicato sul geoportale di Arpa Piemonte.

Nel corso della medesima seduta IREN ha espresso criticità sotto il profilo urbanistico alla variante, motivate da problematiche di carattere tecnico che interesserebbero la realizzazione dei sottoservizi in assenza della strada pubblica prevista dall'attuale P.R.G., così come prefigurato nelle previsioni di sviluppo e dal piano industriale della medesima società.

Rilevato che la Regione Piemonte – Direzione Ambiente, Governo e Tutela del Territorio Biodiversità e Aree Naturali con nota prot. n. 15678/2019 del 14/06/2019 (prot. Servizio Adempimenti Tecnico Ambientali n. 5479 del 19/06/2019 - Allegato n. 2) ha trasmesso il proprio contributo con il quale *“... si ritiene che la Variante n. 320 in oggetto non sia da sottoporre alla procedura di Valutazione d'Incidenza ai sensi dell'art. 44 della l.r. 19/2009, né da assoggettare alla procedura di Valutazione ambientale strategica”*

Rilevato che IREN S.p.A. con nota prot. n. IE 02143 del 28/06/2019 (prot. Servizio Adempimenti Tecnico Ambientali n. 6172 del 10/07/2019 - Allegato n. 3) ha trasmesso il proprio contributo comunicando che *“... non vi sono impatti ambientali rilevabili in relazione alla variante in oggetto.”*, indicando che invece sotto il profilo urbanistico la modifica della viabilità comporta un grave impatto, e chiedendo al contempo l'attivazione di un tavolo tecnico dedicato a risolvere le criticità evidenziate.

Assunta la comunicazione del Dipartimento Rischi Fisici e Tecnologici dell'ARPA Piemonte, acquisita al protocollo del Servizio Adempimenti Tecnico Ambientali in data 12 agosto 2019, Prot. n. 7189 – Allegato 4, con la quale, interpellata in merito alla possibile interferenza con fasce di rispetto da elettrodotti pubblicate dal geoportale ARPA, nel riportare una serie di dati di carattere generale evidenzia che *“...il dato esatto sul valore della fascia di rispetto o della Distanza di prima approssimazione (prevista dalle norme vigenti) viene fornito, per legge, esclusivamente dal gestore della linea” ed inoltre “ il dato fornito dal presente servizio non deve essere utilizzato ai fini di pianificazione territoriale, ma ha valore soltanto a titolo informativo”*.

Preso atto dell'assenza in conferenza del contributo della Città Metropolitana di Torino – Servizio Tutela e Valutazioni Ambientale, trascorsi i termini di cui al comma 2, art. 14 ter lo stesso è da ritenersi rilasciato in forma di assenso implicito, ai sensi del comma 7, art. 14 ter, della Legge n. 241/1990 e s.m.i.

Pertanto:

- visti gli indirizzi operativi per l'applicazione delle procedure in materia di V.A.S. di piani e programmi definiti nella D.G.R. 29 febbraio 2016 n. 25-2977;
- visti e considerati i pareri e contributi pervenuti dagli Enti competenti in materia ambientale individuati e consultati;
- visti e considerati i pareri e contributi formulati, nel tramite dei Servizi ad essi sottoposti, dai componenti dell'Organo Tecnico comunale;
- sentito ai sensi del comma 4 dell'art. 12 del D. Lgs. 152/2006 e s.m.i. il Servizio competente nella sua funzione di Autorità Procedente;
- considerato che, sulla scorta del rapporto preliminare di verifica preventiva della assoggettabilità alla procedura di VAS presentato, è ragionevole ipotizzare che la variante non produca impatti ambientali significativi;

si ritiene che la variante in oggetto sia da escludere dalle successive fasi di valutazione della procedura di Valutazione Ambientale Strategica.

Infine:

premesso che l'art. 14 della L.R. 56/1977, come novellato dalla L.R. 3/2003, prescrive che in caso di VAS la relazione di compatibilità delle aree oggetto di nuova previsione o di trasformazione con la classificazione acustica predisposta ai sensi della normativa regionale in materia di inquinamento acustico, è analizzata e valutata nell'ambito di tale procedura;

richiamato l'art. 11 delle N.T.A. del Piano di Classificazione Acustica della Città di Torino;

richiamati i contenuti della variante urbanistica;

esaminati i documenti di verifica di compatibilità con il Piano di Classificazione Acustica PCA della Città di Torino (approvato con D.C.C. 2010 06483/126 del 20 dicembre 2010), che accompagnano il rapporto preliminare di verifica di assoggettabilità alla VAS;

si condivide il giudizio di compatibilità e, pertanto, si ritiene la variante in oggetto compatibile con la classificazione acustica stabilita dal PCA vigente, con contestuale revisione;

Tutto ciò premesso,

IL DIRIGENTE

Visto l'art. 107 del Testo Unico delle Leggi sull'Ordinamento degli Enti Locali, approvato con D.Lgs 18 Agosto 2000 n. 267;

Visto l'art. 74 dello Statuto della Città;

Nell'ambito delle risorse finanziarie assegnate.

Visto l'art. 36 del Regolamento di Contabilità;

Viste:

la parte II del D. Lgs. 152/2006 e s.m.i.;

la Legge Regionale 40/98 e s.m.i.;

la Legge Regionale 56/77 e s.m.i.;

la D.G.R. 29 febbraio 2016 n. 25-2977;

la Legge 241/90 e s.m.i.;

la Deliberazione Giunta Comunale 8 gennaio 2014 mecc. n. 2014 00016/126, esecutiva dal 23 gennaio 2014;

esaminato il rapporto preliminare di verifica preventiva della assoggettabilità alla procedura di VAS;

richiamati i pareri degli Enti competenti in materia ambientale nonché i pareri e contributi dell'Organo Tecnico comunale come formulati e pervenuti;

vista la compatibilità con il Piano di Classificazione Acustica vigente;

DETERMINA

per i motivi espressi in narrativa, che qui si ritengono interamente riportati:


1. di escludere dalla fase di valutazione della VAS, ai sensi dell'art. 12 del D. Lgs 152/2006 e s.m.i. e come previsto dalla L.R. 56/77 e s.m.i. e dalla D.G.R. 29 febbraio 2016, n. 25 – 2977, la Variante n. 320 al P.R.G. concernente l'area sita in strada Basse

di Stura n. 61, subordinatamente alle seguenti prescrizioni, da recepirsi in sede di strumentazione urbanistica esecutiva e progettazione degli interventi:

- a) siano adottate le azioni di sostenibilità ambientale previste ed esplicitate nel rapporto preliminare di verifica di assoggettabilità alla VAS;
 - b) in merito agli impatti prefigurabili dovuti al consumo di suolo per la successiva attuazione dell'intervento, si dovranno assumere i criteri contenuti nella Tabella "Aspetti di carattere ambientale – parte suolo" delle Linee Guida per le Aree Produttive Ecologicamente Attrezzate (APEA) – pubblicate nel BUR supplemento n. 31 in data 6 agosto 2009. A tale proposito, la stima della superficie da compensare anziché essere monetizzata come risultante dagli allegati prodotti, dovrà essere compensata attraverso il ripristino e recupero in piena terra di aree già compromesse, secondo le indicazioni che saranno fornite dal competente servizio verde Pubblico della Città;
 - c) per quanto riguarda il potenziale impatto acustico indotto dalle modifiche all'insediamento industriale, sarà necessario predisporre una più approfondita documentazione previsionale di impatto acustico, secondo i criteri indicati nella D.G.R. 2 febbraio 2004, n. 9-11616, nelle seguenti fasi autorizzative, prevedendo altresì entro trenta giorni dall'inizio delle attività della struttura industriale un collaudo acustico strumentale;
 - d) le eventuali attività di scavo previste dovranno privilegiare il pieno riutilizzo delle terre e rocce da scavo prodotte, adottando l'invio in discarica solo come ultima opzione. L'utilizzo delle terre e rocce da scavo in qualità di sottoprodotto dovrà avvenire nel rispetto dei disposti di cui al Decreto del Presidente della Repubblica 13 giugno 2017, n. 120 - Regolamento recante la disciplina semplificata della gestione delle terre e rocce da scavo;
2. per quanto indicato nella verifica di compatibilità con il Piano di Classificazione Acustica – PCA della Città di Torino (approvato con D.C.C. 2010 06483/126 del 20 dicembre 2010), che accompagnano il rapporto preliminare di verifica di assoggettabilità alla VAS, di condividere il giudizio di compatibilità e, pertanto, di ritenere la Variante in oggetto compatibile con la classificazione acustica stabilita dal PCA vigente, con contestuale revisione;

3. richiamato il contributo pervenuto dal Dipartimento Rischi Fisici e Tecnologici dell'ARPA Piemonte, si segnala al Servizio Pianificazione dell'Area Urbanistica e Qualità degli Spazi Urbani la necessità di acquisire dal gestore la perimetrazione aggiornata della fascia di rispetto dagli elettrodotti ai fini della pianificazione territoriale;
4. di dare atto che la presente determinazione è stata sottoposta al controllo di regolarità amministrativa ai sensi dell'art. 147 – bis TUEL e che con la sottoscrizione si rilascia parere di regolarità tecnica favorevole;
5. di procedere alla pubblicazione per giorni 15 della presente determinazione all'Albo Pretorio on line all'indirizzo: <http://www.comune.torino.it/albopretorio/> e sul web all'indirizzo <http://www.comune.torino.it/ambiente/vas;>
6. di informare che, avverso il presente provvedimento è possibile, per chiunque vi abbia interesse, esperire ricorso al T.A.R. del Piemonte, entro 60 giorni dalla conoscenza dell'atto.

Torino, 13 AGO. 2019


Il Dirigente
del Servizio Adempimenti Tecnico
Ambientali
ing. Claudio Beltramino


Il Direttore
Ing. Claudio LAMBERTI

Allegati:

- Allegato n. 1 - verbale conferenza dei servizi in data 19 giugno 2019.
- Allegato n. 2 - nota prot. n. 15678/2019 del 14/06/2019 Regione Piemonte – Direzione Ambiente, Governo e Tutela del Territorio Biodiversità e Aree Naturali (prot. Servizio Adempimenti Tecnico Ambientali n. 5479 del 19/06/2019);L
- Allegato 3 - nota prot. n. IE 02143 del 28/06/2019 di IREN S.p.A. (prot. Servizio Adempimenti Tecnico Ambientali n. 6172 del 10/07/2019)
- Allegato 4 - comunicazione del Dipartimento Rischi Fisici e Tecnologici dell'ARPA Piemonte, acquisita al protocollo del Servizio Adempimenti Tecnico Ambientali in data 12 agosto 2019, Prot. n. 7189

© 2010
LAWRENCE